R.N.G. 36129/2019

AULA 'B'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

30 MAG. 2022

17436/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SOGGETTI EQUIPARATI VITTIME DEL DOVERE

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 36129/2019

Cron. 17436

Rep.

Ud. 02/02/2022

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -

Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 36129-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo (omissis) (omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) , (omissis) , che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

2022

408

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ope legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 201/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/10/2019 R.G.N. 92/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) agiva per ottenere l'erogazione dei benefici riservati alle vittime del dovere e/o ai soggetti ad esse equiparati, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge nr. 266 del 2005, non riconosciuti in sede amministrativa.

2. Per come pacifico in causa, il (omissis) aveva riportato invalidità permanenti durante il servizio obbligatorio di leva mentre partecipava ad un campo d'armi estivo presso l'area poligono di (omissis) , in provincia di (omissis). Nello

specifico, era accaduto che, rientrato nella tenda da campo, condivisa con altri commilitoni, dopo il turno di servizio, si era accorto della presenza di un ordigno bellico seminterrato, posizionato tra il suo zaino e quello di altro fante; nel maneggiarlo, il proietto era esploso causandogli l'amputazione dell'avambraccio destro, lesioni alla tibia destra e ferite lacero contuse multiple.

3. Il Tribunale di Terni respingeva la domanda e la Corte di appello di Perugia, con la sentenza nr. 201 del 2019, pubblicata il 21 ottobre 2019, confermava la decisione di primo grado.

4. La Corte di appello escludeva la ricorrenza dell'ipotesi di cui alla lett. e) dell'art. 1, comma 563, legge citata (*id est*: «e) in attività di tutela della pubblica incolumità»), in quanto il (omissis) aveva maneggiato l'ordigno senza che vi fosse la necessità di un intervento immediato e, quindi, non in una situazione di pericolo o di bisogno immediato. Escludeva, altresì, la ricorrenza della situazione disciplinata dal successivo comma 564 che, secondo i giudici, imponeva di considerare equiparate alle vittime del dovere solo coloro che avessero contratto una malattia e non anche coloro che, come nella specie, avessero subito lesioni per una causa violenta. A tale riguardo, la Corte valorizzava la distinzione terminologica tra «lesioni» (contenuta al comma 563) e «infermità» (riportata al comma 564).

5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, (omissis) , articolato con due motivi e, successivamente, illustrato con memoria, cui ha resistito, con controricorso, il Ministero in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 563, lett. e) della legge nr. 266

del 2005 nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

7. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005.

8. Le censure, nel complesso, pongono la questione di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere e/o ai soggetti ad esse equiparati.

9. Questa Corte di legittimità (v., fra le tante, Cass. nr. 16569 del 2020, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato le norme indicate nelle rubriche dei motivi, al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.

10. La legge 23 dicembre 2005, nr. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, nr. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

11. All'art. 1, successivo comma 564, si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di

qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

12. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, nr. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

13. Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez.un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi -non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello

insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez.un., nr. 10791 del 2017)- l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (in motiv., *ex plurimis*, Cass., sez.un. nr. 12862 del 2020).

14. Quanto, in particolare, alla previsione del comma 564, ad effettuarne una puntuale esegesi è stata la sentenza delle sezioni unite nr. 759 del 2017, affermando, per quanto qui maggiormente rileva, con riferimento ai due fondamentali presupposti relativi alla «missione di qualunque natura» ed alle «particolari condizioni ambientali od operative, che il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia ad un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè, in definitiva, rappresenti un compito, l'espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata.

15. In ordine al concetto di condizioni ambientali ed operative «particolari», secondo le stesse sezioni unite, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e, pertanto, assegnandole un significato corrispondente a quello della legge. Quest'ultima, sul punto, va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa «particolare» è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale», *id est* «normale», in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse (conf. Cass., sez.un., nr. 21969 del 2017; *ex plurimis*, Cass. nr. 15027 del 2018; Cass. nr. 24604 de 2020; Cass. nr. 11343 del 2021). E' sufficiente, in altri termini,

un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione.

16. Così premessa la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie, invertendo l'ordine dei motivi e delle ragioni argomentative su cui si fonda la sentenza impugnata, la Corte di appello ha escluso la tutela della art. 1, comma 564, della legge nr. 266 del 2005, assumendo che, per «soggetti equiparati alle vittime del dovere», debbano intendersi solo i soggetti che abbiano contratto una malattia e non anche quelli che, come l'odierno ricorrente, abbiano subito lesioni derivanti da causa violenta.

17. L' affermazione è inesatta.

18. La giurisprudenza della Corte non ha mai messo in discussione che la tutela di cui al comma 564 dell'art. 1 cit. ricomprendesse le infermità aventi origine traumatica, come nella specie.

19. La norma, infatti, adopera una formula ampia («infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso»), idonea a ricomprendere tanto gli eventi lesivi di tipo traumatico, quanto le malattie professionali che producono i medesimi esiti (v. Cass. nr. 4238 del 2019, in motiv., § 9.1.; Cass. nr. 14018 del 2020, in motiv. § 5)

20. Né può assumere significato il fatto che l'evento traumatico si sia verificato mentre la vittima si trovava, con altri commilitoni, nella propria tenda per osservare il turno di riposo.

21. Come si è detto, la Corte ha adottato una nozione ampia di «missione», ricomprendendovi «tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può

portare, in caso di infermità, ai benefici in questione» (Cass. nr. 19674 del 2019, in motiv. §5; Cass. nr. 25403 del 2021, §10).

22. In particolare, per quanto in questa sede più interessa, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, è stato riconosciuto lo *status* di «equiparato alle vittime del dovere» al militare in servizio di leva che, durante un'esercitazione notturna, da svolgersi con armi inerti, è rimasto ferito a causa dell'esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui (Cass., sez. un. nr. 23396 del 2016) ovvero al militare che, nell'espletamento del servizio militare obbligatorio di leva, durante un'esercitazione, ha raccolto un ordigno inesploso, temendo che la carica esplosiva si innescasse in un secondo tempo e potesse colpire chi, di lì a poco, sarebbe passato sul posto; nell'eseguire l'azione, è poi rimasto ferito, per l'esplosione ritardata del congegno (Cass., sez. un., nr. 759 del 2017) o, ancora, al militare leso, durante un'esercitazione, per un errore organizzativo (Cass. nr. 15055 del 2017).

23. Coerentemente, e sulla base delle medesime logiche, l'accidentale rinvenimento all'interno di una tenda, durante il periodo di pausa dall'esercitazione, di un ordigno bellico, capace di deflagrazione improvvisa, integra tutti i requisiti e le condizioni previste dal comma 564 dell'art. 1 della legge nr. 266 del 2005, ai fini del riconoscimento dei conseguenziali benefici.

24. In particolare, da un lato, risulta integrata la «missione», nel significato sopra delineato, comprensiva non solo del tempo dedicato ad uno specifico addestramento ma anche di quello destinato alla pausa (comandata anche essa), tanto più quando, come nella specie, il riposo si è svolto all'interno della zona logistica e in un contesto all'uopo predisposto (nella specie, la tenda) dall'Autorità competente. Dall'altro, sono configurabili le «particolari» condizioni ambientali, implicando il luogo

destinato al ricovero, per la presenza dell'ordigno, un rischio sicuramente maggiore di quello tipico connesso alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti istituzionali.

25. A tali principi non si è uniformata la sentenza impugnata. Pertanto, le censure del secondo motivo vanno accolte, con assorbimento di quelle del primo motivo.

27. La pronuncia della Corte di appello di Perugia va pertanto cassata e rinviata alla medesima Corte, in diversa composizione, che, nel procedere al nuovo esame, si atterrà a quanto sopra esposto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2022.

IL GIUDICE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella Marchese — Dott. Umberto Berrino

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 30 MAG 2022
Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO